



## COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 4133

Crissolo, li 23 dicembre 2025

### ORDINANZA n. 50/2025

#### ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL TRANSITO PER MOTIVI DI INCOLUMITA' PUBBLICA.

#### IL SINDACO

**Premesso** che, a causa delle abbondanti nevicate occorse e, in particolare, alla perturbazione che persiste tutt'ora dal 21.12.2025, risulta essere persistente ed elevato il pericolo di distacco di valanghe dai versanti montani;

**Atteso** che la strada comunale Borgo-Ciampagna, nel tratto compreso tra la Frazione Borgo ed il torrente Tossier, risulta particolarmente esposta al pericolo al distacco di valanghe sul versante a monte della strada, in particolare dalla zona in prossimità delle meire Grangiun e Schalance, con conseguente caduta di ingenti masse nevose sulla carreggiata;

**Visto** il bollettino "valanghe", redatto da AINEVA\A.R.P.A. Piemonte, del 22.12.2025 delle ore 13:00 e valido 36 ore, dal quale risulta che, per questa zona geografica e per la giornata odierna, il grado di pericolo valanghe è FORTE 4;

**Rilevato** che a causa di detto pericolo deve essere interrotta al transito veicolare e pedonale la strada comunale Borgo-Ciampagna nel tratto compreso tra la Frazione Borgo e il Torrente Tossier;

**Considerata** l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare pericoli potenziali anche per l'incolumità di coloro che transitano sulla strada anzidetta per raggiungere le località ove praticare lo sci fuori pista e di altre persone che possono trovarsi nella zona per la pratica di altre attività sportive o escursionistiche sulla neve;

**Considerato** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone.

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

tutto ciò premesso,

#### ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, **la chiusura al transito di autoveicoli e di pedoni** sulla strada comunale che collega la Frazione Borgo alla località Ciampagna (Brich, Bertolini, Fenogli e Sagne) nel tratto compreso tra la Frazione Borgo e il Torrente Tossier, **sino a revoca del presente provvedimento.**

Gli operai comunali sono incaricati di disporre sul luogo, in entrambi i sensi di marcia, la segnaletica occorrente.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, con pagamento immediato nelle mani degli Agenti accertatori ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni e la sospensione immediata del transito o dell'escursione in zona vietata.

Qualora il trasgressore risulti minore l'atto di accertamento sanzionatorio rilevato verrà notificato a chi esercita la tutela dello stesso e verrà inoltre segnalato per aver omesso l'assistenza per il controllo su minore.

## AVVERTE

Per la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto di sospendere il transito o l'escursione, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Cuneo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Dalla residenza municipale,

IL SINDACO  
f.to originale  
RE Fabrizio